



omissis...

...di precisare che l'alienazione a titolo oneroso (**commento: vendita con passaggio monetario**) dei reflui zootecnici non palabili da parte delle imprese di allevamento ricade nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, ai sensi del DM 7 aprile 2006 e delle successive norme regionali di recepimento, esclusivamente se realizzata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la cessione dell'effluente zootecnico non palabile avviene a titolo oneroso **direttamente** tra l'impresa agricola acquirente e l'impresa agricola alienante, **escludendo in ogni caso l'intervento di intermediari;**
- lo spandimento ai fini agronomici degli effluenti zootecnici non palabili è eseguito direttamente dall'impresa agricola acquirente sui terreni in propria conduzione o è eseguito dall'impresa agricola alienante, ovvero da parte di imprese in conto terzi, allo scopo incaricate dall'impresa agricola acquirente o dall'impresa agricola alienante (**commento: spargimento eseguito da chi vende, da chi acquista o da chi trasporta**);
- l'impresa agricola – acquirente o alienante, come specificato alla precedente lettera b) – che effettua lo spandimento **è responsabile** della corretta distribuzione degli effluenti ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 e dalle norme regionali di recepimento;
- la documentazione fiscale relativa alla compravendita dell'effluente non palabile deve riportare esplicitamente la seguenti informazioni:

- **la dicitura “vendita per spandimento su terreni agricoli di effluenti non palabili”**, o diciture similari, che in ogni caso richiama espressamente l'impiego agronomico dell'effluente non palabile;
- **L'INDICAZIONE DEL QUANTITATIVO DI AZOTO** zootecnico contenuto nella massa di effluente venduto; (**commento: vedere tabella seguente, dati indicativi medi**);

LIQUAME SUINO

1m³= 10q.li

scrofe+lattoni fino a 30kg 1 q.le=0,300 kg n (valore medio per le diverse tipologie stabulative)

scrofe+lattoni fino a 7kg 1 q.le=0,223 kg n (valore medio per le diverse tipologie stabulative)

ingrasso 30-160 1 q.le=0,197 kg n (valore medio per le diverse tipologie stabulative)

ingrasso 30-110 1 q.le=0,284 kg n (valore medio per le diverse tipologie stabulative)

es.: 1 m³=2,5 kg azoto (valore medio per le diverse categorie)

una botte da 10 m³ = 100 q.li = 25 kg azoto

se 170 kg azoto org /ha in ZV, allora 170/25 = 6,8 botti/ ha

e) sia l'impresa acquirente, sia l'impresa alienante, devono essere in possesso di fascicolo aziendale nonché di correlata Partita IVA e CUUA; (**commento: chi acquista vede avere il fascicolo aziendale**)

f) deve essere effettuata la **preventiva segnalazione – almeno 4 ore prima dell'inizio delle operazioni** di spandimento agronomico – all'Amministrazione provinciale competente, mediante fax o SMS inviato dall'azienda acquirente o dall'azienda alienante – come specificato alla precedente lettera b)

– informando dell'utilizzo agronomico del refluo non palabile, al fine di consentire gli eventuali controlli di competenza; (**commento: la provincia dovrà dare num cell per sms e num fax**) g) le fotocopie delle **fatture** concernenti l'alienazione degli effluenti non palabili devono essere **trasmesse annualmente alla** Provincia competente da parte della ditta alienante, **entro il termine del 31 dicembre;**

h) deve essere presentata Comunicazione/PUA alla Provincia da parte dell'impresa acquirente, nei casi di utilizzazione agronomica di quantitativi di azoto superiori a 1.000 (**commento: equivalente a 5,88 ha**) e 3.000 kg (**commento: equivalente a 8,82 ha**) rispettivamente nelle zone vulnerabili e non vulnerabili ai nitrati.



Associazione
Provinciale
Allevatori
Treviso

ESTRATTO DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 893 DEL 06/05/2008
CESSIONE A TITOLO ONEROSO DEGLI EFFLUENTI DI
ALLEVAMENTO NON PALABILI: PROCEDURE SPECIFICHE.



Nel caso di acquisto di effluenti non palabili da parte di imprese agricole esonerate dall'obbligo di presentazione della Comunicazione/PUA, i terreni utilizzati per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento devono essere ricompresi nel fascicolo aziendale delle aziende medesime.

Sulla base della documentazione fiscale di cui alla precedente lettera g) e delle informazioni recate dal fascicolo aziendale, le Province sono tenute a comunicare, ai Comuni che ne facciano richiesta, i riferimenti catastali delle superfici oggetto di utilizzazione agronomica ricadenti all'interno del territorio comunale;

i) qualora la ditta acquirente o la ditta alienante si avvalgano, per il trasporto e/o lo spandimento degli effluenti sui terreni agricoli di **un'impresa di servizi in conto terzi**, quest'ultima dovrà adottare, compilandone tutte le parti pertinenti, il modello di "**Documento di trasporto effluenti zootecnici** – acque reflue", allegato B al decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura del 13 febbraio 2008, n. 33. Copia del suddetto documento dovrà essere **conservata da entrambe le parti per almeno 3 anni.**

L'impresa di conto terzi che esegue l'intervento di trasporto e/o spandimento degli effluenti deve essere **iscritta alla Camera di Commercio** per l'esercizio di macchine per servizio in conto terzi –codice 016100;

l) devono essere rispettati, per i terreni già oggetto di utilizzazione agronomica di acque reflue aziendali, fanghi di depurazione, acque di vegetazione e sanse umide provenienti dai frantoi oleari e degli ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/2006:

- il divieto di spandimento degli effluenti di allevamento sulle medesime superfici; oppure, qualora detto divieto non sia previsto,

- il rispetto dei limiti annui massimi di 170 kg di azoto organico per ettaro di superficie, nelle zone vulnerabili ai nitrati, o di 340 kg di azoto organico per ettaro di superficie, nelle zone non vulnerabili. I suddetti limiti massimi sono intesi come quantitativi medi aziendali;